



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO di BOLOGNA
Ufficio Registro delle Imprese
Trasmessa per Pec:
albi.ruoli@bo.legalmail.it

OGGETTO: agenti di affari in mediazione - verifica dinamica dei requisiti per gli iscritti nell'apposita sezione del REA.

Si fa riferimento alla richiesta di parere di codesta Camera di commercio, pervenuta allo scrivente ufficio in data 28 febbraio 2018, concernente in sintesi la corretta procedura da seguire in ambito di revisione periodica delle posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA, per quanto concerne gli Agenti di affari in mediazione.

In particolare, richiamando l'art. 8, comma 3, del Decreto Ministeriale concernente gli Agenti di affari in mediazione del 26/10/2011, è stato chiesto se è possibile prevedere la cancellazione dal REA non solo in caso di procedimento disciplinare ma anche nei casi di inadempimento o di mancanza dei requisiti riscontrata a seguito del procedimento di verifica dinamica dei requisiti per gli iscritti nell'apposita sezione del REA.

In proposito si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.


Anche antecedentemente alle modifiche normative inerenti la soppressione dell' ex Ruolo mediatizio, i competenti uffici camerali avevano l'obbligo di provvedere periodicamente ad avviare la revisione periodica degli iscritti - sia che fossero attivi che inattivi - e, di conseguenza, ad inviare a coloro che intendevano sottoporre alla revisione stessa la richiesta di sottoscrizione del relativo modulo di adesione.

Ora, tenuto conto che ai sensi dell' art. 73 del D.lgs. n. 59/2010 ogni riferimento di legge al soppresso ruolo in questione deve essere riferito al Registro delle Imprese o al REA, ne discende che nulla è mutato rispetto a quanto sopra esposto: pertanto, all'esito negativo della verifica periodica dei requisiti abilitanti, per il soggetto iscritto nell'apposita sezione del REA verrà avviato il procedimento disciplinare che si concluderà (salvo adempimento risolutivo della mancanza riscontrata, da parte del soggetto medesimo) con la cancellazione della sua posizione da tale Repertorio.

C'è comunque da evidenziare che la revisione degli *inattivi*, cioè delle posizioni iscritte all'apposita sezione in questione, comporterà unicamente la verifica del perdurare dei soli requisiti morali.



Da ultimo si ritiene opportuno ricordare che ad oggi, ai sensi della vigente normativa in materia di notificazione telematica per le imprese, la procedura di revisione delle posizioni iscritte nei registri camerali deve avvenire telematicamente, quindi sia con l'invio tramite Pec della richiesta da parte della Camera di commercio, sia con l'invio della relativa risposta da parte del soggetto revisionato.


IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)

RC

A handwritten signature, possibly reading 'Caw', written in a cursive style.